



CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA CCLXII

3 marzo 2009

Presidenza: Sergio VALLERO
Francesco VERCILLO
Giuseppe CERCHIO

Il giorno 3 del mese di marzo duemilanove alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio VALLERO e, per la restante parte, dei Vice Presidenti Francesco VERCILLO e Giuseppe CERCHIO e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 26 febbraio 2009 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA ed i Consiglieri: Mariella BALBO - Piergiorgio BERTONE - Fabrizio BERTOT - Emilio BOLLA - Franco Maria BOTTA - Aldo BURATTO - Arturo CALLIGARO - Giuseppe CERCHIO - Vilmo CHIAROTTO - Fabrizio COMBA - Mauro CORPILLO - Mario CORSATO - Gianna DE MASI - Tommaso D'ELIA - Paolo FERRERO - Matteo FRANCAVILLA - Vincenzo GALATI - Carlo GIACOMETTO - Antonella GRIFFA - Domenico GUARNERI - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Marco NOVELLO - Dario OMENETTO - Matteo PALENA - Luisa PELUSO - Raffaele PETRARULO - Domenico PINO - Ettore PUGLISI - Ugo REPETTO - Elvi ROSSI - Patrizia RUBIOLA - Giuseppe SAMMARTANO - Giovanna TANGOLO - Roberto TENTONI - Dario TROIANO - Pietro VALENZANO - Sergio VALLERO - Francesco VERCILLO - Tommaso VIGNA LOBBIA.

Sono assenti i Consiglieri: Gemma AMPRINO - Barbara BONINO - Valeria GIORDANO - Modesto PUCCI - Giancarlo VACCA CAVALOT.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Sergio BISACCA - Franco CAMPIA - Valter GIULIANO - Cinzia CONDELLO - Angela MASSAGLIA - Aurora TESIO - Carlo CHIAMA - Giorgio GIANI - Salvatore RAO.

Sono assenti gli Assessori: Umberto D'OTTAVIO - Giovanni OSSOLA - Dorino PIRAS - Alessandra SPERANZA.

Commissione di scrutinio: Antonella GRIFFA - Luisa PELUSO - Ettore PUGLISI.

(Omissis)

OGGETTO: Associazione "Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Liberta". Proposta di modifica dello statuto.

N. Protocollo: 3493/2009

Il **Vice Presidente del Consiglio, Cerchio**, pone in discussione la deliberazione, proposta dall'Assessore Giuliano, a nome della Giunta (3/2/2009), del cui oggetto viene data lettura, a norma dell'art. 19, comma 2, del Regolamento, dal Segretario Generale e il cui testo è allegato sotto la lettera A).



(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore Giuliano;*
 - *l'intervento del Consigliere Puglisi che comunica anche la presentazione di una mozione collegata alla deliberazione in oggetto ed il cui testo è allegato sotto la lettera B);*
 - *l'intervento del Consigliere Calligaro;*
 - *la replica dell'Assessore Giuliano;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati).*

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Associazione "Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Liberta". Proposta di modifica dello statuto.

N. Protocollo: 3493/2009

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 35
Votanti = 35

Favorevoli 35

(Balbo - Botta - Buratto - Calligaro - Cerchio - Chiarotto - Corpillo - Corsato - De Masi - D'Elia - Ferrero - Francavilla - Galati - Griffa - Guarneri - Loiaconi - Lubatti - Novello - Omenetto - Palena - Peluso - Petrarulo - Pino - Puglisi - Repetto - Rossi - Rubiola - Saitta - Sammartano - Tangolo - Troiano - Valenzano - Valleri - Vercillo - Vigna Lobbia)

La deliberazione risulta approvata.

~~~~~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 35  
Votanti = 35

Favorevoli 35

(Balbo - Botta - Buratto - Calligaro - Cerchio - Chiarotto - Corpillo - Corsato - De Masi - D'Elia - Ferrero - Francavilla - Galati - Griffa - Guarneri - Loiaconi - Lubatti - Novello - Omenetto - Palena - Peluso - Petrarulo - Pino - Puglisi - Repetto - Rossi - Rubiola - Saitta - Sammartano - Tangolo - Troiano - Valenzano - Valleri - Vercillo - Vigna Lobbia)

**La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.**

~~~~~

Il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione la Proposta di Mozione, il cui oggetto è sottoriportato, letto, a norma dell'art. 19, comma 2, del Regolamento, dal Segretario Generale, ed il cui testo si allega al presente verbale sotto la lettera B).

Proposta di Mozione, collegata alla proposta di deliberazione prot. n. 3493/2009, presentata dai Consiglieri Puglisi, Bonino, Bertot, Tentoni, Calligaro, Vigna Lobbia e Corpillo avente quale oggetto: "Impegno dell'Associazione".

Prot. N. 10046/2009



(Seguono:

- *l'illustrazione del Consigliere Puglisi;*
 - *l'intervento del Presidente del Consiglio;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

Il Presidente del Consiglio comunica che la Proposta di Mozione viene ritirata.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale
F.to B. Buscaino

Il Presidente del Consiglio
F.to S. Valleri

Estratto dal verbale del Consiglio Provinciale n. CCLXII del 3 marzo 2009.



Proposta della Giunta Provinciale

All. N. 284 al punto e) dell'o.d.g.

OGGETTO: ASSOCIAZIONE “MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ”.
PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO. APPROVAZIONE

Protocollo n. 3493/2009

L'Assessore Giuliano, a nome della Giunta (seduta 3/2/2009), propone l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che la Provincia di Torino è uno dei Soci Fondatori dell'Associazione “Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà”, unitamente a Regione Piemonte, Città di Torino, Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea;

Considerato che l'Associazione ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, non ha fini di lucro, opera nell'ambito della Regione Piemonte ed ha come scopo di:

- a) gestire, direttamente o indirettamente, il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà;*
- b) realizzare iniziative e manifestazioni volte a diffondere la conoscenza della storia della città di Torino e del territorio della sua provincia durante il XX secolo, con particolare riferimento al periodo 1938/45;*
- c) promuovere e sostenere la valorizzazione e l'apertura al pubblico dei più significativi luoghi della memoria di Torino e della sua provincia, destinati a divenire altrettanti poli del Museo Diffuso;*
- d) sviluppare la vocazione del Museo Diffuso a divenire polo di ricerca e divulgazione sulla storia del XX secolo, nonché di riflessione sull'attualità e sui temi e i valori della libertà, della democrazia e della pace;*
- e) favorire forme di collegamento e interazione fra tutti i soggetti interessati e le risorse individuate e individuabili sul territorio in modo tale che le diverse autonome entità possano essere fruite come un sistema organico di opportunità inserite in un articolato ma coerente percorso museale.*

Rilevato che:

- l'Assemblea dei Soci, nel corso della riunione del 19 dicembre 2007, ha discusso ed approvato tra gli argomenti all'ordine del giorno, alcune proposte di modifica dello Statuto disponendone la trasmissione agli Enti fondatori per gli adempimenti necessari;

- le proposte di modifiche statutarie, nascono dall'esigenza di adeguare lo Statuto a quanto richiesto per ottenere la qualifica ONLUS. Le altre novità riguardano: una maggiore chiarezza e uniformità lessicale, una semplificazione delle attribuzioni dei poteri agli organi, la normativa relativa agli Aderenti, il ruolo e lo status del Comitato Scientifico e del Comitato Operativo;

Considerato che tali proposte di modificazione sono indirizzate a garantire una miglior funzionalità ed un corretto rapporto gestionale tra i Fondatori e l'Associazione;

Viste e analizzate le proposte di modifica dello Statuto, che si allega al presente provvedimento in forma affrontata allo Statuto vigente ed evidenziata nelle parti modificate sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di prendere atto e di approvare, fin da ora, il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, allegato al presente provvedimento sotto la lettera B per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'Assemblea dei Soci - recepite le proposte di modifica dello Statuto da parte dei Fondatori - si riunirà per discutere ed approvare le modifiche statutarie medesime;

Sentite la prima e la terza commissione consiliare permanente, in seduta congiunta, in data 25.2.2009;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, le proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione "Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà", Corso Valdocco 4° Torino, che si allega al presente provvedimento in forma affrontata allo Statuto vigente ed evidenziata nelle parti modificate, sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il testo del nuovo Statuto dell'Associazione (allegato sotto la lettera B al presente atto quale parte integrante e sostanziale), risultante dalle proposte di modificazione come indicate in premessa e che sarà oggetto di deliberazione dell'Assemblea dei Soci, annulla e sostituisce il precedente Statuto;
- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che parteciperà all'Assemblea dei Soci dell'Associazione convocata per discutere e deliberare sulle modificazioni proposte, ad approvare il nuovo testo dello Statuto, di cui al precedente punto 2), autorizzando altresì eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;

- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

* * * * *

ALLEGATO "A"

TESTO VIGENTE	TESTO PRO
<p style="text-align: center;">STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ"</p> <p>Art. 1 – Denominazione È costituita una Associazione denominata "Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà".</p> <p>Art. 2 – Sede – Durata L'Associazione ha sede in Torino, corso Valdocco 4a. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2013. L'Associazione è prorogata automaticamente di ulteriori 10 anni, e così di seguito, se l'Assemblea dei Soci non delibera lo scioglimento dell'Associazione almeno sei mesi prima della scadenza del decennio. <u>L'Associazione si impegna a richiedere all'amministrazione Regionale il riconoscimento della personalità giuridica privata.</u></p> <p>Art. 3 – Scopo 3.1 L'Associazione, che non ha fini di lucro e opera nell'ambito della regione Piemonte, ha lo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> f) <i>gestire, direttamente o indirettamente, il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà;</i> g) <i>realizzare iniziative e manifestazioni volte a diffondere la conoscenza della storia della città di Torino e <u>del territorio della sua provincia</u> durante il XX secolo, con particolare riferimento al periodo 1938/45;</i> h) <i>promuovere e sostenere la valorizzazione e l'apertura al pubblico dei più significativi luoghi della memoria di Torino e <u>della sua provincia</u>, destinati a divenire altrettanti poli del Museo Diffuso;</i> i) <i>sviluppare la vocazione del Museo Diffuso a divenire polo di ricerca e divulgazione sulla storia del XX secolo, nonché di riflessione sull'attualità e sui temi e i valori della libertà, della democrazia e della pace;</i> j) <i>favorire forme di collegamento e interazione fra tutti i soggetti interessati e le risorse individuate e individuabili sul territorio in modo tale che le diverse autonome entità possano essere fruite come un sistema organico di opportunità inserite in un articolato ma coerente percorso museale.</i> <p>3.2 Al fine di raggiungere il proprio scopo <u>e quindi in via meramente strumentale e complementare, l'Associazione potrà, fra l'altro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice comodataria o comunque posseduti; c) partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria; 	<p style="text-align: center;">STATUTO "MUSEO DIFFUSO DELLA DELLA GUERRA,</p> <p>Art. 1 – Denominazione È costituita una Associazione deno "Museo Diffuso della Resistenza, d Libertà" <u>Onlus.</u></p> <p>Art. 2 – Sede; Durata L'Associazione ha sede in Torino, La durata dell'Associazione è fissa L'Associazione è prorogata autom se l'Assemblea dei Soci non delib mesi prima della scadenza del dec</p> <p>Art. 3 – Scopo 3.1 L'Associazione, che non ha Piemonte, ha lo scopo, <u>nell'ambito</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>gestire, direttamente o indirett Deportazione, della Guerra, dei I</i> b) <i>realizzare iniziative e manifestazi città di Torino e del <u>territorio</u> riferimento al periodo 1938/45;</i> c) <i>promuovere e sostenere la valor luoghi della memoria di Torin altrattanti poli del Museo Diffuso</i> d) <i>sviluppare la vocazione del Mus sulla storia del XX secolo, nonch libertà, della democrazia e della</i> e) <i>favorire forme di collegamento e individuate e individuabili sul te possano essere fruite come un sis ma coerente percorso museale.</i> <p>3.2 Al fine di raggiungere il proprio</p> <ul style="list-style-type: none"> a) stipulare ogni opportuno att operazioni deliberate, utile e dell'Associazione; b) amministrare e gestire i ben

- d) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte di attività;
- e) istituire servizi di assistenza culturale per il pubblico, indispensabili alla vita dell'Associazione, e in particolare:
- il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni storici e culturali, operando anche quale casa editrice;
 - i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni;
 - la gestione delle raccolte di diapoteche e biblioteche museali;
 - la gestione di punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
 - i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida, di assistenza didattica, i centri di incontro;
 - l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali;
 - qualsiasi altra attività commerciale funzionalmente connessa agli scopi dell'Associazione.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate.

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da quanto conferito dai Soci al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita destinazione al patrimonio;
- b) dai redditi derivanti dal patrimonio stesso e che potranno essere destinati ad incremento patrimoniale;
- c) da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali che siano esplicitamente destinati al patrimonio.

4.2 Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali dei soci;
- b) dagli apporti patrimoniali effettuati dai Soci per consentire l'adempimento delle funzioni affidate all'Associazione;
- c) da eventuali donazioni mobiliari o immobiliari, elargizioni, erogazioni e lasciti ereditari che l'Associazione potrà accettare nel rispetto delle norme di legge e secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo;
- d) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle attività istituzionali, anche di natura commerciale;
- e) da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati.

4.3 All'Associazione è fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

4.4 I soci potranno inoltre mettere a disposizione dell'Associazione, a qualsiasi titolo, per l'organizzazione e la gestione del Museo Diffuso e delle iniziative collegate, proprie risorse quali personale, patrimonio immobiliare, strutture,

comunque posseduti;

- c) partecipare ad altri enti o analoghe alla propria;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte di attività;
- e) istituire servizi di assistenza culturale per il pubblico, indispensabili alla vita dell'Associazione, e in particolare:
- il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni storici e culturali, operando anche quale casa editrice;
 - i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni;
 - la gestione delle raccolte di diapoteche e biblioteche museali;
 - la gestione di punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
 - i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida, di assistenza didattica, i centri di incontro;
 - l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali;
 - qualsiasi altra attività commerciale funzionalmente connessa agli scopi dell'Associazione.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate.

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da quanto conferito dai Soci al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita destinazione al patrimonio;
- b) dai redditi derivanti dal patrimonio stesso e che potranno essere destinati ad incremento patrimoniale;
- c) da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali che siano esplicitamente destinati al patrimonio.

4.2 Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali dei soci;
- b) dagli apporti patrimoniali effettuati dai Soci per consentire l'adempimento delle funzioni affidate all'Associazione;
- c) da eventuali donazioni mobiliari o immobiliari, elargizioni, erogazioni e lasciti ereditari che l'Associazione potrà accettare nel rispetto delle norme di legge e secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo;
- d) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle attività istituzionali, anche di natura commerciale;
- e) da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati.

4.3 All'Associazione è fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

4.4 I soci potranno inoltre mettere a disposizione dell'Associazione, a qualsiasi titolo, per l'organizzazione e la gestione del Museo Diffuso e delle iniziative collegate, proprie risorse quali personale, patrimonio immobiliare, strutture,

impianti e servizi.

Art. 5 – Soci Fondatori

5.1 Sono Soci Fondatori dell'Associazione la Città di Torino, l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, l'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea, nonché la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, **qualora aderiscano entro un anno dalla data di costituzione dell'Associazione stessa.**

Art. 6 - Aderenti

6.1 Assumono la qualifica di Aderenti le persone fisiche e giuridiche che, avendone fatta domanda al Consiglio Direttivo dietro presentazione di uno dei **Soci Fondatori**, sono ammessi all'Associazione con tale qualifica con deliberazione dell'Assemblea e, condividendone le finalità, contribuiscono alla realizzazione degli scopi dell'Associazione con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o con attività - anche professionali - di particolare rilievo.

6.2 Agli Aderenti spetta il diritto di nominare tre membri del Consiglio Direttivo e tre membri del Comitato Operativo.

Art. 7 – Quote associative

7.1 Le quote associative, tanto dei soci Fondatori quanto degli Aderenti, sono stabilite anno per anno dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, previa verifica delle disponibilità finanziarie dei Soci.

7.2 Ogni Socio è tenuto a versare la quota minima stabilita dall'Assemblea entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 8 - Recesso, decadenza e diritti sul patrimonio.

8.1 I Soci possono liberamente recedere dall'Associazione con la procedura prevista dall'art. 24 c.c.

8.2 Il Socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato Operativo;**
- e) il Collegio dei revisori contabili.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

4.4 I soci potranno inoltre mettere a disposizione dell'Associazione, in proprio o a titolo, per l'organizzazione e la gestione delle attività, proprie risorse quali personale, locali, attrezzature e servizi.

Art. 5 – Soci

Sono Soci dell'Associazione

l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e della società contemporanea, nonché la Regione Piemonte e la Provincia di Torino.

Art. 6 - Aderenti

6.1 Assumono la qualifica di Aderenti le persone fisiche e giuridiche che, avendone fatta domanda al Consiglio Direttivo dietro presentazione di uno dei **Soci Fondatori**, sono ammessi all'Associazione con tale qualifica con deliberazione dell'Assemblea e, condividendone le finalità, contribuiscono alla realizzazione degli scopi dell'Associazione con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o con attività - anche professionali - di particolare rilievo.

6.2 .Le Associazioni della Resistenza e della società contemporanea del presente Statuto sono di diritto ammesse all'Associazione nel Consiglio Direttivo; in mancanza di loro adesione, il Consiglio Direttivo è tenuto ad assumere, nell'ambito dell' art. 6.3 che segue.

6.3 Agli Aderenti persone giuridiche, associazioni, comitati, Aderenti persone fisiche spettano tre membri nel Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Quote associative

7.1 Le quote associative, tanto dei soci Fondatori quanto degli Aderenti, sono stabilite anno per anno dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, previa verifica delle **proprie disponibilità finanziarie** dei Soci.

7.2 Ogni Socio è tenuto a versare la quota minima stabilita dall'Assemblea entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 8 - Recesso, decadenza e diritti sul patrimonio.

8.1 I Soci possono liberamente recedere dall'Associazione con la procedura prevista dall'art. 24 c.c.

8.2 Il Socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori Contabili.

10.1 L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali per la vita dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.

10.2 L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Soci.

10.3 L'Assemblea in particolare:

- a) nomina i componenti del Consiglio Direttivo designati, rispettivamente, da ciascuno dei Soci Fondatori e dal Comitato degli Aderenti;
- b) nomina il Presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente, scegliendoli tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) **ratifica la nomina dei membri designati dai Soci Fondatori e dagli Aderenti a far parte del Comitato Operativo;**
- d) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali a carico dei Soci;
- e) nomina il Collegio dei Revisori Contabili;
- f) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- g) **approva il Piano annuale ed il Piano pluriennale di gestione nonché eventuali modifiche o integrazioni in corso di esercizio;**
- h) delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- i) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- j) **approva il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Associazione;**
- k) svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.

Art. 11 - Convocazione dell'assemblea e quorum costitutivi e deliberativi

11.1 Le riunioni dell'Assemblea sono tenute presso la sua sede o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della regione Piemonte.

11.2 L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, del Piano annuale e del Piano pluriennale di gestione.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità ad istanza di almeno due dei soci fondatori o su richiesta del Presidente per motivi urgenti.

11.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione elettronica, spedita almeno 15 giorni prima della data scelta per la convocazione, con l'elencazione dettagliata degli argomenti all'ordine del giorno, da inviare ai Soci **Fondatori** e ai Revisori Contabili.

11.4 L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare con la maggioranza dei due terzi.

11.5 Ogni Socio **Fondatore** ha diritto ad un voto.

11.6 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, tranne nei casi sotto elencati; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

11.7 L'Assemblea delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci nei seguenti casi:

- a) per approvare ogni modifica dello Statuto;
- b) per nominare e revocare il Presidente;
- c) per l'ammissione degli aderenti.

11.8 Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

10.1 L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali per la vita dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.

10.2 L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Soci.

10.3 L'Assemblea in particolare:

- a) nomina i componenti del Consiglio Direttivo designati, rispettivamente, da ciascuno dei Soci e dagli Aderenti;
- b) nomina il Presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente, scegliendoli tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali a carico dei Soci;
- d) nomina il Collegio dei Revisori Contabili;
- e) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- f) approva **le linee guida del Piano annuale ed del Piano pluriennale di gestione;**
- g) delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- h) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- i) svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.

Art. 11 - Convocazione dell'assemblea e quorum costitutivi e deliberativi

11.1 Le riunioni dell'Assemblea sono tenute presso la sua sede o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della regione Piemonte.

11.2 L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, del Piano annuale e del Piano pluriennale di gestione **di cui almeno una volta per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo**.

11.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione elettronica, spedita almeno 15 giorni prima della data scelta per la convocazione, con l'elencazione dettagliata degli argomenti all'ordine del giorno, da inviare ai Soci **Fondatori** e ai Revisori Contabili.

11.4 L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare con la maggioranza dei due terzi.

11.5 Ogni Socio ha diritto a un voto.

11.6 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, tranne nei casi sotto elencati; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

11.7 L'Assemblea delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci nei seguenti casi:

- a) per approvare ogni modifica dello Statuto;

11.9 Alle riunioni dell'Assemblea partecipa senza diritto di voto il Direttore che assolve a funzioni di segretario dell'Assemblea stessa.

11.10 Nel caso di cui all'art. 5.2, l'Assemblea delibera all'unanimità.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente della Associazione:

- a) è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni e può essere rieletto;
- b) ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati;
- c) vigila sull'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea;
- d) convoca l'Assemblea dei Soci;
- e) sottoscrive gli atti adottati dall'Assemblea;
- f) assume, in caso d'urgenza, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, che saranno ratificate dall'Assemblea entro 60 giorni.

Il Presidente può essere revocato con provvedimento dell'Assemblea per motivate gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dell'Associazione.

Al Presidente saranno rimborsate le spese sostenute in ragione della carica.

In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da:

– i rappresentanti di ciascuno dei Soci fondatori, da questi designati secondo le specifiche normative previste dai propri regolamenti, la cui nomina è ratificata dall'Assemblea;

– tre rappresentanti designati dall'insieme degli Aderenti, la cui nomina è ratificata dall'Assemblea.

13.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

13.3 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina il Direttore, che deve essere in possesso di speciale competenza, comprovata esperienza e specializzazione professionale nei settori di attività dell'Associazione, le cui attribuzioni saranno stabilite dal Regolamento approvato dall'Assemblea;
- b) nomina l'eventuale Vicedirettore;
- c) nomina il Comitato Scientifico;

b) per nominare e revocare il Pres

c) per l'ammissione degli Aderenti.

11.8 Per deliberare lo scioglimento patrimonio residuo è necessario il

11.9 Alle riunioni dell'Assemblea assolve a funzioni di segretario de

Art. 12 - Presidente

12.1 Il Presidente dell'Associazione

- a) è eletto dall'Assemblea, dura in
- b) ha la legale rappresentanza c facoltà di nominare avvocati;

c) cura i rapporti interni t sull'esecuzione degli atti ap

d) sottoscrive gli atti adottati dall'A

e) convoca l'Assemblea dei Soci g

f) assume, in caso d'urgenza, de saranno ratificate dal Consiglio

12.2 Il Presidente può essere r motivate gravi ragioni, per inott Consiglio Direttivo e in caso di dell'Associazione.

12.3 Al Presidente saranno rimbor

12.4 In caso di temporanea assen sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 13 - Consiglio Diretti

13.1 Il Consiglio Direttivo

– i rappresentanti di cias **specifiche normative previste da**

– tre rappresentanti designati dall' **dall'art. 6, punti 2 e 3**, la cui nomi

13.2 Il Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

13.3 Il Consiglio Dir l'amministrazione ordinaria e Bilanci preventivi approvati e dell'a

a) nomina il Direttore, che deve comprovata esperienza e speci

d) ratifica la nomina dei membri designati dai Soci e dagli Aderenti a far parte del Comitato Operativo;

e) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;

f) delibera per gli atti di straordinaria amministrazione;

g) delibera sulle spese e approva i contratti.

h) le relative deliberazioni di cui a commi e), f) e g) del presente articolo saranno ratificate dall'Assemblea entro 60 giorni.

13.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi con almeno quattro giorni di anticipo, presso la sede dell'Associazione ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno e comunque su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

13.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

13.6 Alle riunioni del Consiglio Direttivo assiste, senza diritto di voto, il Direttore.

13.7 La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.

13.8 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di dotarsi di un Comitato Scientifico. Tale Comitato dura in carica quattro anni ed elegge al suo interno il proprio Presidente, che ne convoca le riunioni. Il Comitato Scientifico può inoltre essere convocato su richiesta dell'Assemblea e del Comitato Operativo. È formato da membri designati dall'Assemblea sentito il parere non vincolante degli Aderenti, in numero da sette a nove, scelti tra esperti e personalità del mondo degli studi storici contemporanei nonché da altri esperti che l'assemblea riterrà necessari per lo sviluppo del progetto.

13.9 Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive e propositive nei riguardi dell'Associazione, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- individuazione degli ambiti di realizzazione e di sviluppo dell'attività del Museo Diffuso e delle sue linee culturali;
- attivazione degli opportuni collegamenti con altre associazioni e istituzioni museali, di ricerca e di studio, italiane e straniere;
- formulazione di proposte e pareri in ordine alle attività dell'Associazione.

13.10 Ai membri del Comitato Scientifico possono essere attribuiti gettoni di presenza e rimborsi spese per l'attività svolta.

dell'Associazione, le cui attribuzioni sono disciplinate dal **Regolamento approvato dall'Assemblea**

b) nomina l'eventuale Vicedirettore;

c) nomina il Comitato Scientifico e

d) può dotarsi di comitati operativi prevedendo, ove possibile, la presenza di Aderenti;

e) definisce le linee guida e i piani di lavoro, considerato il programma di attività;

f) esamina e definisce i progetti di lavoro, all'approvazione dell'Assemblea;

g) delibera l'accettazione dei contributi, degli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;

h) delibera gli atti di straordinaria amministrazione, l'organizzazione e funzionamento del Museo;

i) delibera sulle spese **e sui contributi**

13.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi con almeno quattro giorni di anticipo, presso la sede dell'Associazione ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno e comunque su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

13.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

13.6 Alle riunioni del Consiglio Direttivo assiste, senza diritto di voto, il Direttore. Ne cura la verbalizzazione.

13.7 La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.

13.8 Il Consiglio Direttivo si dota di un Comitato Scientifico.

Art.14 – Comitato Scientifico

14.1 Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni ed elegge al suo interno il proprio Presidente, con il ruolo di Coordinatore. È formato da membri nominati dal Consiglio Direttivo sentito il parere non vincolante degli Aderenti, in numero da sette a nove, scelti tra esperti e personalità del mondo degli studi storici contemporanei nonché da altri esperti che l'assemblea riterrà necessari per lo sviluppo del progetto.

14.2 Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive e propositive nei riguardi dell'Associazione e presenta proposte e pareri in ordine alle attività dell'Associazione dirette al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

- **sottopone al Consiglio Direttivo le proposte e pareri in ordine alla congruità amministrativa e finanziaria;**

- **attiva gli opportuni collegamenti con altre associazioni e istituzioni museali, di ricerca e di studio, italiane e straniere;**

- **formula proposte e pareri in ordine alle attività dell'Associazione.**

Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono ratificate dall'Assemblea entro 60 giorni.

Art. 14 - Direttore

14.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni e può essere confermato.

14.3 Il Direttore opera secondo le norme stabilite dal regolamento approvato dall'Assemblea e può essere revocato dal Consiglio Direttivo per motivate e gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive dell'Assemblea ed in ogni altro caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed all'efficienza dell'Associazione.

Art. 15 - Comitato Operativo

15.1 Il Comitato Operativo è composto dal Direttore, da quattro membri designati dai Soci e da tre membri designati dagli Aderenti, tali designazioni devono essere ratificate dall'Assemblea dei Soci.

15.2 Tutti i membri del Comitato Operativo devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza, specializzazione professionale e specifica competenza nelle materie oggetto dell'attività dell'Associazione.

15.3 Il Comitato Operativo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

15.4 Il Comitato Operativo viene convocato dal Direttore ogni qual volta lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta l'Assemblea dei soci ovvero almeno due dei componenti, è presieduto dal componente più anziano d'età e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

15.5 Il Comitato Operativo, che ha esclusivamente funzioni consultive, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni, nell'osservanza delle norme dettate dal presente statuto.

15.6 Il Comitato Operativo in particolare:

- a) **coadiuva ed assiste il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti;**
- b) **riferisce al Presidente in merito al buon andamento della gestione operativa dell'Associazione informandolo anche circa eventuali inadempienze, ritardi, imprevisti ed indicando - ove possibile - le iniziative volte a rimuovere le difficoltà e/o proponendo le azioni da intraprendere con lo stesso fine;**
- c) **esprime un parere, non vincolante, sul Piano annuale e sul Piano pluriennale di gestione.**

15.7 La carica di componente del Comitato Operativo è gratuita, fatto salvo il diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute.

Art. 16 - Collegio dei Revisori Contabili

16.1 Il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da tre membri effettivi di indiscussa capacità professionale e dirittura morale, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

16.2 Il Collegio dei Revisori Contabili provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sul bilancio annuale della Associazione, con facoltà di controllo.

16.3 I Revisori Contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

metà più uno dei suoi membri presenti.

Possano prendere parte alle riunioni a voto, il Presidente e il Direttore del Comitato medesimo.

Art. 15 - Direttore

15.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni e può essere confermato.

15.2 Il Direttore presenta al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo; dà esecuzione ai provvedimenti deliberati dal Consiglio Direttivo. Opera secondo le norme stabilite dal regolamento. Il Direttore può essere revocato dal Consiglio Direttivo per motivate e gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive dell'Assemblea ed in ogni altro caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed all'efficienza dell'Associazione.

Art. 16 - Collegio dei Revisori Contabili

16.1 Il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da tre membri effettivi di indiscussa capacità professionale e dirittura morale, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

16.2 Il Collegio dei Revisori Contabili provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sul bilancio annuale della Associazione, con facoltà di controllo.

Art. 17 - Bilancio

17.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Il Direttore dovrà predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio di ciascun anno.

17.3 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Direttore dovrà predisporre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre entro 15 giorni all'approvazione dell'Assemblea.

17.4 L'attività dell'Associazione è organizzata sulla base di un Piano Annuale e di un Piano Pluriennale, quali strumenti essenziali per realizzare la gestione integrata e funzionale della struttura.

17.5 L'Associazione può dotarsi di un regolamento interno approvato dall'Assemblea.

Art. 18 - Informativa

18.1 I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, **prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte dell'Assemblea dei Fondatori, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo,** così come approvati dal Consiglio Direttivo, saranno inviati a tutti i soci fondatori.

18.2 Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Associazione.

Art. 19 - Scioglimento

L'Associazione si scioglie:

- nel caso in cui non possa più perseguire le sue finalità;
- per scadenza del termine qualora la maggioranza dei soci abbia dichiarato di essere contraria al rinnovo;
- in caso di delibera di scioglimento anticipato;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, esperita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a enti attivi in Piemonte, senza fine di lucro e aventi analoga finalità, ovvero a enti pubblici piemontesi.

Art. 20 - Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci ed Aderenti o fra l'Associazione ed i Soci/Aderenti, anche se promosse da Amministratori e Revisori, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale, *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo

della gestione finanziaria, delle scritture contabili, espresse in apposite relazioni sul bilancio con facoltà di controllo.

16.3 I Revisori Contabili dell'Assemblea e del Consiglio

Art. 17 - Bilancio

17.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio di ciascun anno dei Revisori contabili.

17.3 Il bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre entro il 30 Novembre di ogni anno.

17.4 L'attività dell'Associazione è organizzata sulla base di un Piano Annuale e di un Piano Pluriennale, quali strumenti essenziali per realizzare la gestione integrata e funzionale della struttura.

Art. 18 – Informativa

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, **prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte dell'Assemblea dei Fondatori, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo,** così come approvati dal Consiglio Direttivo, saranno inviati a tutti i soci fondatori. Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.

Art. 19 - Scioglimento

19.1 L'Associazione si scioglie:

- nel caso in cui non possa più perseguire le sue finalità;
- per scadenza del termine qualora la maggioranza dei soci abbia dichiarato di essere contraria al rinnovo;
- in caso di delibera di scioglimento anticipato;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

19.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, esperita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a enti attivi in Piemonte, senza fine di lucro e aventi analoga finalità, ovvero a enti pubblici piemontesi.

Art. 20 - Clausola compromissoria

20.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci ed Aderenti o fra l'Associazione ed i Soci/Aderenti, anche se promosse da Amministratori e Revisori, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale.

dell'arbitrato.

Si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 21 – Norma transitoria

In sede di atto costitutivo viene nominato un Consiglio Direttivo di soli tre membri *pro tempore* designati dai Soci Fondatori; il Consiglio Direttivo, che è comunque costituito con pienezza di funzioni, verrà integrato dalle persone designate dagli Aderenti.

più diligente. I tre arbitri così nominati, il Presidente del Collegio arbitrale e il Presidente del Collegio arbitrale interno, il Presidente del Collegio arbitrale.

20.2 Il Collegio arbitrale decide in modo irrevocabile e con equità, *aequo*, senza formalità di procedura, l'arbitrato.

20.3 Si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

20.4 Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Articolo 21

21.1 E' garantito alla Città di Torino e al Piemonte il libero accesso a tutti i servizi offerti dall'Associazione, ai sensi dei regolamenti di cui all'art. 21.2.

21.2 I Soci hanno diritto di richiedere l'accesso ai servizi offerti dall'Associazione anche in ragione delle esigenze che dovessero essere rivolte a loro favore.

ALLEGATO "B"

**STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
"MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE,
DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ"
(Onlus)**

Art. 1 – Denominazione

È costituita una Associazione denominata

**"Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà"
Onlus.**

Art. 2 – Sede; Durata

2.1 L'Associazione ha sede in Torino, corso Valdocco 4a.

2.2 La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2013.

2.3 L'Associazione è prorogata automaticamente di ulteriori 10 anni, e così di seguito, se l'Assemblea dei Soci non delibera lo scioglimento dell'Associazione almeno sei mesi prima della scadenza del decennio.

Art. 3 – Scopo

3.1 L'Associazione, che non ha fini di lucro e opera nell'ambito della regione Piemonte, ha lo scopo, nell'ambito della L. 460/97, di:

- f) gestire, direttamente o indirettamente, il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà;*
- g) realizzare iniziative e manifestazioni volte a diffondere la conoscenza della storia della città di Torino e del territorio regionale durante il XX secolo, con particolare riferimento al periodo 1938/45;*
- h) promuovere e sostenere la valorizzazione e l'apertura al pubblico dei più significativi luoghi della memoria di Torino e del territorio regionale, destinati a divenire altrettanti poli del Museo Diffuso;*
- i) sviluppare la vocazione del Museo Diffuso a divenire polo di ricerca e divulgazione sulla storia del XX secolo, nonché di riflessione sull'attualità e sui temi e i valori della libertà, della democrazia e della pace;*
- j) favorire forme di collegamento e interazione fra tutti i soggetti interessati e le risorse individuate e individuabili sul territorio, in modo tale che le diverse autonome entità possano essere fruite come un sistema organico di opportunità, inserite in un articolato ma coerente percorso museale.*

3.2 Al fine di raggiungere il proprio scopo l'Associazione potrà altresì:

- f) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- g) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice comodataria o comunque posseduti;
- h) partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria;
- i) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte di attività;
- j) istituire servizi di assistenza culturale per il pubblico, indispensabili alla vita dell'Associazione, e in particolare
 - il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni storici e culturali, operando anche quale casa editrice;
 - i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni;

- la gestione delle raccolte di diapoteche e biblioteche museali;
- la gestione di punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
- i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida, di assistenza didattica, i centri di incontro;
- l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali;
- qualsiasi altra attività commerciale funzionalmente connessa agli scopi dell'Associazione.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate.

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- d) *da quanto conferito dai Soci al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita destinazione al patrimonio;*
- e) dai redditi derivanti dal patrimonio stesso e che potranno essere destinati ad incremento patrimoniale;
- f) da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali che siano esplicitamente destinati al patrimonio.

4.2 Le entrate sono costituite:

- f) dalle quote associative annuali dei soci;
- g) dagli apporti patrimoniali effettuati dai Soci per consentire l'adempimento delle funzioni affidate all'Associazione;
- h) da eventuali donazioni mobiliari o immobiliari, elargizioni, erogazioni e lasciti ereditari che l'Associazione potrà accettare nel rispetto delle norme di legge e secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo;
- i) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle attività istituzionali, anche di natura commerciale;
- j) da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati.

4.3 All'Associazione è fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

4.4 I soci potranno inoltre mettere a disposizione dell'Associazione, a qualsiasi titolo, per l'organizzazione e la gestione del Museo Diffuso e delle iniziative collegate, proprie risorse quali personale, patrimonio immobiliare, strutture, impianti e servizi.

Art. 5 – Soci

Sono Soci dell'Associazione gli enti fondatori, e cioè la Città di Torino, l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, l'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea, nonché la Regione Piemonte e la Provincia di Torino.

Art. 6 - Aderenti

6.1 Assumono la qualifica di Aderenti le persone fisiche e giuridiche che, avendone fatta domanda al Consiglio Direttivo dietro presentazione di uno dei Soci, sono ammessi all'Associazione con tale qualifica con deliberazione dell'Assemblea e, condividendone le finalità, contribuiscono alla realizzazione degli scopi dell'Associazione con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o con attività - anche professionali - di particolare rilievo.

6.2 .Le Associazioni della Resistenza già esistenti alla data di approvazione del presente Statuto sono di diritto Aderenti e designano un rappresentante nel Consiglio Direttivo; in mancanza provvedono gli altri Aderenti, ai sensi dell' art. 6.3 che segue.

6.3 Agli Aderenti persone giuridiche e a un rappresentante delegato per gli Aderenti persone fisiche spetta il diritto di designare due membri del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Quote associative

7.1 Le quote associative, tanto dei Soci quanto degli Aderenti, sono stabilite anno per anno dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, previa verifica delle proprie disponibilità finanziarie da parte dei Soci.

7.2 Ogni Socio è tenuto a versare la quota minima stabilita dall'Assemblea entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 8 - Recesso, decadenza e diritti sul patrimonio.

8.1 I Soci possono liberamente recedere dall'Associazione con la procedura prevista dall'art. 24 c.c.

8.2 Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- e) l'Assemblea dei Soci;
- f) il Presidente;
- g) il Consiglio Direttivo;
- h) il Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

10.1 L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali per la vita dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.

10.2 L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Soci.

10.3 L'Assemblea in particolare:

- j) nomina i componenti del Consiglio Direttivo designati, rispettivamente, da ciascuno dei Soci e dagli Aderenti
- k) nomina il Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente, scegliendoli tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- l) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali a carico dei Soci;
- m) nomina il Collegio dei Revisori Contabili;
- n) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- o) approva le linee guida e il Piano annuale e il Piano pluriennale di gestione;
- p) delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- q) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- r) svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.

Art. 11 - Convocazione dell'assemblea e quorum costitutivi e deliberativi

11.1 Le riunioni dell'Assemblea sono tenute presso la sua sede o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della regione Piemonte.

11.2 L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, del Piano annuale e del Piano pluriennale di gestione di cui all'Articolo 10.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità su istanza di almeno due dei Soci o su richiesta del Presidente per motivi urgenti.

11.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione elettronica, spedita almeno 15 giorni prima della data scelta per la convocazione, con l'elencazione dettagliata degli argomenti all'ordine del giorno, da inviare ai Soci e ai Revisori Contabili.

11.4 L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare con la maggioranza dei due terzi.

11.5 Ogni Socio ha diritto a un voto.

11.6 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, tranne nei casi sotto elencati; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

11.7 L'Assemblea delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci nei seguenti casi:

- a) per approvare ogni modifica dello Statuto;
- b) per nominare e revocare il Presidente;
- c) per l'ammissione degli Aderenti.

11.8 Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

11.9 Alle riunioni dell'Assemblea partecipa senza diritto di voto il Direttore che assolve a funzioni di segretario dell'Assemblea stessa.

Art. 12 - Presidente

12.1 Il Presidente dell'Associazione:

- g) è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni e può essere rieletto;
- h) ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati;
- i) cura i rapporti interni tra gli organi dell'Associazione e vigila sull'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea;
- j) sottoscrive gli atti adottati dall'Assemblea;
- k) convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- l) assume, in caso d'urgenza, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, che saranno ratificate dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni.

12.2 Il Presidente può essere revocato con provvedimento dell'Assemblea per motivate gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dell'Associazione.

12.3 Al Presidente saranno rimborsate le spese sostenute in ragione della carica.

12.4 In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da:

– i rappresentanti di ciascuno dei Soci, da questi designati secondo le specifiche normative previste dai propri regolamenti;

– tre rappresentanti designati dall'insieme degli Aderenti secondo quanto previsto dall'art. 6, punti 2 e 3, la cui nomina è ratificata dall'Assemblea.

13.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

13.3 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nell'ambito di Bilanci preventivi approvati e dell'allegato piano di attività e in particolare:

j) nomina il Direttore, che deve essere in possesso di speciale competenza, comprovata esperienza e specializzazione professionale nei settori di attività dell'Associazione, le cui attribuzioni sono stabilite dal presente statuto e dal Regolamento approvato dall'Assemblea;

k) nomina l'eventuale Vicedirettore;

l) nomina il Comitato Scientifico e ne informa l'Assemblea;

m) può dotarsi di comitati operativi, definendone durata e compiti e prevedendo, ove possibile, la presenza di rappresentanti dei Soci e degli Aderenti;

n) definisce le linee guida e i piani annuale e pluriennale di gestione, dopo aver considerato il programma di attività predisposto dal Comitato Scientifico;

o) esamina e definisce i progetti di bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;

p) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;

q) delibera gli atti di straordinaria amministrazione; approva i regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Associazione;

r) delibera sulle spese e sui contratti.

13.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi con almeno quattro giorni di anticipo, presso la sede dell'Associazione ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno e comunque su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

13.9 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

13.10 Alle riunioni del Consiglio Direttivo assiste, senza diritto di voto, il Direttore che ne cura la verbalizzazione.

13.11 La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.

13.12 Il Consiglio Direttivo si dota di un Comitato Scientifico.

Art.14 – Comitato Scientifico

14.1 Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni ed elegge al suo interno il proprio Presidente, con il ruolo di Coordinatore, che ne convoca le riunioni. È formato da membri nominati dal Consiglio Direttivo in numero da cinque a nove, scelti tra esperti e personalità del mondo degli studi storici contemporanei, nonché da altri esperti che il Consiglio riterrà necessari per lo sviluppo dei progetti.

14.2 Il Comitato Scientifico propone le linee guida dell'attività dell'Associazione e presenta le iniziative annuali e pluriennali dell'Associazione dirette al raggiungimento delle sue finalità; in particolare:

- sottopone al Consiglio Direttivo, d'intesa con il Direttore e previa verifica della congruità amministrativa e finanziaria, un piano di attività;
- attiva gli opportuni collegamenti con altre Associazioni e istituzioni museali, di ricerca e di studio, italiane e straniere;
- formula proposte e pareri non vincolanti in ordine alle attività dell'Associazione.

Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Possono prendere parte alle riunioni del Comitato Scientifico, senza diritto di voto, il Presidente e il Direttore del Museo e quanti sono ritenuti utili dal Comitato medesimo.

Art. 15 - Direttore

15.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni e può essere confermato.

15.2 Il Direttore presenta al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e consuntivo; dà esecuzione ai programmi approvati dall'Assemblea e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo riferendo periodicamente al Presidente. Opera secondo le norme stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio Direttivo e può essere revocato dal Consiglio Direttivo per motivate e gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive dell'Assemblea e in ogni altro caso di grave pregiudizio alla funzionalità e all'efficienza dell'Associazione.

Art. 16 - Collegio dei Revisori Contabili

16.1 Il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da tre membri effettivi di indiscussa capacità professionale e dirittura morale, di cui uno con funzioni di Presidente, quest'ultimo scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

16.2 Il Collegio dei Revisori Contabili provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sul bilancio consuntivo della Associazione, con facoltà di controllo.

16.3 I Revisori Contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Bilancio

17.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Il bilancio consuntivo dell'esercizio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio di ciascun anno corredato della relazione dei Revisori contabili.

17.3 Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione Assemblea entro il 30 Novembre di ogni anno.

17.4 L'attività dell'Associazione è organizzata sulla base di un Piano Annuale e di un Piano Pluriennale, quali strumenti essenziali per realizzare la gestione integrata e funzionale della struttura.

Art. 18 – Informativa

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, così come definiti dal Consiglio Direttivo, saranno inviati a tutti i Soci prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione. Il Presidente è tenuto a trasmettere ai Soci documenti di volta in volta richiesti dai medesimi relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.

Art. 19 - Scioglimento**19.1 L'Associazione si scioglie:**

- e) nel caso in cui non possa più perseguire le sue finalità;
- f) per scadenza del termine qualora la maggioranza dei soci abbia dichiarato di essere contraria al rinnovo;
- g) in caso di delibera di scioglimento anticipato;
- h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

19.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina il liquidatore o i liquidatori definendone i poteri e, esperita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, ai sensi della normativa vigente, a enti attivi in Piemonte aventi analoga finalità.

Art. 20 - Clausola compromissoria

20.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci e Aderenti o fra l'Associazione e i Soci/Aderenti, anche se promosse da Amministratori e Revisori, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale.

20.2 Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale, *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato.

20.3 Si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

20.4 Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Articolo 21 – Accesso agli atti

21.1 E' garantito alla Città di Torino, alla Provincia di Torino e alla Regione Piemonte il libero accesso a tutti i documenti e le informazioni relativi all'Associazione, ai sensi dei rispettivi Statuti.

21.2 I Soci hanno diritto di richiedere informazioni o materiale relativo all'Associazione anche in ragione delle specifiche analoghe richieste che dovessero essere rivolte a loro medesimi.